

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(606) CENTARO: Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
* ALBERTI CASELLATI (FI), relatrice	3, 5
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	3
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE)	3
GUBETTI (FI)	4
PIROVANO (LNP)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

(781) Deputato PECORELLA: Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per

cassazione in appello, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 5, 6, 7 e passim
BOBBIO Luigi (AN)	8
BOREA (UDC:CCD-CDU-DE)	9
BRUTTI Massimo (DS-U)	7
CAVALLARO (Mar-DL-U)	8
* CENTARO (FI)	8
* FASSONE (DS-U)	6
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	8
* ZANCAN (Verdi-U)	7, 8
ZICCONI (FI), relatore	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC.CCD.CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 21,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(606) CENTARO: *Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore*

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 606.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Alberti Casellati.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, come già esposto nella precedente relazione, la *ratio* di questo disegno di legge è quella di ripristinare le sanzioni penali previste per la realizzazione, duplicazione, importazione, detenzione vendita ed installazione di apparecchi o supporti elettronici che consentono l'accesso ad un servizio protetto, senza l'autorizzazione del fornitore o del titolare del servizio, che sono state di fatto abrogate dal decreto legislativo n.373 del 2000, che prevedeva per queste ipotesi esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo. Questa normativa si rende quindi necessaria per una questione di successione di leggi nel tempo. Si richiede oggi questa modifica affinché il fenomeno della pirateria, che comporta gravi conseguenze sul mercato e sulle imprese, e quindi anche sulla occupazione, possa essere debellato attraverso adeguati strumenti di carattere repressivo.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Vorrei chiedere solo un chiarimento, da padre di una famiglia numerosa. La previsione qui fatta potrebbe colpire anche un giovane che riproduca brani musicali per darne poi copia agli amici? Se così fosse, mi sembrerebbe un po' eccessivo prevedere una contravvenzione penale.

PRESIDENTE. Questo provvedimento si riferisce esclusivamente al fenomeno della contraffazione delle cosiddette *smart card*, che consentono l'accesso ai programmi televisivi e radiofonici codificati, divenuto di tipica attenzione criminale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il che significa fruire di un servizio senza averlo comprato?

PRESIDENTE. Certo, alcuni servizi televisivi o radiofonici sono criptati e quindi per vederli è necessario disporre di un decodificatore e di una *smart card* che ne consenta l'accesso. Ora, al di là delle difese e delle protezioni che i gestori di tali servizi introducono, costituite generalmente dalla modifica ciclica dei codici di accesso che identificano le *smart card*, vi è il problema dell'ulteriore protezione di tipo giuridico, essendo la protezione tecnica evidentemente insufficiente, poiché le *smart card* contraffatte di nuova generazione sono addirittura autoprogrammabili, e quindi si adattano ogni volta al nuovo codice che viene introdotto. Peraltro il fenomeno, come mi è stato spiegato, va ostacolato più che altro dal punto di vista della vendita. Cioè, in termini abbastanza diffusi si è capito che l'anello debole della catena è proprio il rivenditore autorizzato, che accanto alla vendita dei prodotti ufficiali, talvolta vende sottobanco i prodotti contraffatti.

In merito alla richiesta del senatore Gubert, osservo che tali dispositivi non sono sicuramente realizzabili se non disponendo di un'attrezzatura tecnologicamente molto avanzata, analoga a quella del produttore autorizzato. In altre parole, non siamo di fronte allo scarico abusivo dei *file* musicali da Internet o alla masterizzazione non autorizzata dei *compact disc*, ma alla contraffazione di *smart card* che consentono, tramite apposito apparato, la decodificazione del programma televisivo. L'operazione è analoga a quella della duplicazione di una carta Bancomat.

Per ritornare all'argomento sollevato dai senatori Gubert e Dalla Chiesa, vi do lettura dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 373 del 15 novembre del 2000, secondo il quale: «Sono vietate le seguenti attività: a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g); b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g); c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g)».

La lettera g) dell'articolo 1 stabilisce che per «dispositivo illecito» si intende: «apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio».

PIROVANO (LNP). Vorrei sapere se gli importi in lire possono essere trasformati in euro.

PRESIDENTE. Senatore Pirovano, c'è una norma generale che trasforma sistematicamente tutte le sanzioni da lire in euro.

GUBETTI (FI). Vorrei intervenire in relazione alle ammende, premettendo che il problema è di sostanza.

La somma di 200 milioni di lire può sembrare elevata, ma rispetto al tipo di traffico in questione potrebbe essere invece molto bassa. Mi risulta,

infatti, che le tessere sono vendute a circa 100 mila lire ciascuna, per cui con la sola vendita di mille o duemila tessere si rientra nella cifra dei 200 milioni.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Ritengo che il tetto massimo di 200 milioni di lire possa essere sufficiente a scoraggiare un certo tipo di azioni illecite.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei presentare l'emendamento 1.1, che, sostituendo interamente il testo dell'articolo 1 del provvedimento, introduce alcune modifiche di carattere puramente formale volte a chiarire il senso della modifica proposta al decreto legislativo n. 373 del 2000.

PRESIDENTE. Poiché non state avanzate richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

(781) Deputato PECORELLA: Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 781.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ziccone.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione svolta, in sede referente, nella seduta dell'8 novembre 2001.

Non posso che ribadire che il provvedimento al nostro esame è assolutamente indispensabile per ripristinare un trattamento equo nell'ambito delle impugnazioni, conseguentemente all'entrata in vigore dell'articolo

18 della legge n. 468 del 1999 e, successivamente, dell'articolo 13 della legge n. 128 del 2001, entrambi modificativi dell'articolo 593 del codice di procedura penale. Essendo stati presentati tra le due normative un certo numero di ricorsi per cassazione, si rileva ora opportuna la conversione di tali impugnazioni in appello, per realizzare una parità di trattamento rispetto a situazioni analoghe verificatesi in tempi diversi, a seguito del cambiamento dell'orientamento del legislatore sui limiti delle impugnazioni stesse.

Per questa ragione ritengo che il testo da assumere a base della discussione debba restare quello già approvato dalla nostra Commissione in sede referente. Ricordo che in quella sede sono state introdotte due modifiche di poco rilievo: la prima riguarda il termine per la presentazione della richiesta di trasformazione del ricorso per cassazione in appello che, da tre giorni, è passato a cinque; con la seconda modifica, invece, si permette alla parte la presentazione di nuovi motivi di merito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, e né il relatore, né la rappresentante del Governo intendono replicare, propongo di assumere a base della discussione il testo già approvato dalla Commissione in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dal momento che nessun senatore ha avanzato la richiesta di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo alla votazione del disegno di legge in esame composto del solo articolo 1, nel testo approvato in sede referente.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto presumibilmente in dissenso dal Gruppo cui appartengo.

Sono del tutto consapevole che l'intervento proposto deve ritenersi necessario stante le premesse, ossia in conseguenza delle modifiche introdotte con l'articolo 13 della legge n. 128 del 2001, per cui diventa coerente ripristinare una *par condicio* tra tutti coloro che hanno presentato impugnazioni prima e dopo la modifica apportata. Tuttavia, proprio quella modifica mi ha visto allora e continuerà a vedermi contrario per una ragione molto elementare, che vi illustro immediatamente.

Il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, felicemente varato oltre due anni or sono, contiene una proposizione che viene assai meno considerata di tante altre, che è la seguente: la legge assicura la ragionevole durata dei processi. Non è solo una norma programmatica, ma è anche un precetto costituzionale, anche se purtroppo non produrrà mai l'incostituzionalità di una qualche disposizione che allunga la durata di un processo. Infatti, sarà sempre l'insieme del sistema a produrre una non ragionevole durata. Certamente questa disposizione costituzionale si indirizza al legislatore, nel senso che egli, nell'infinita articolazione degli equilibri tra garanzie ed efficienza, non è più arbitro di sbilanciarsi esclusivamente verso una delle due polarità. Nel catalogo potenzialmente illimitato delle garanzie occorre scegliere quelle che sono veramente essen-

ziali, rimuovendo quelle che non sono tali e che portano ad una durata non ragionevole del processo.

Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, il sistema delle impugnazioni ha in questo caso la massima incidenza sulla materia, perché introduce un grado ulteriore del processo. Noi avevamo trovato unanimità, lo ricordo bene essendo stato io relatore, allorché, varando la legge n. 468 del 1999, relativa alla competenza penale del giudice di pace, ritenemmo che quantomeno era opportuno non fossero appellabili le sentenze di tale magistrato che infliggevano solo una pena pecuniaria e a questo punto, di riflesso, trovammo, se ben ricordo, unanimità anche sul corollario. Infatti, dichiarate inappellabili le sentenze del giudice di pace che infliggevano la sola pena pecuniaria, sarebbe stato illogico dichiarare appellabili le sentenze di un giudice «professionale» che infliggevano uguale sanzione, ma con una procedura più garantita. Questo ci sembrava coerente. Pochi mesi dopo è stata sufficiente la «levata di scudi» di una corporazione interessata per farci fare un passo indietro in questo limitatissimo percorso verso una maggiore snellezza processuale. Oggi ci troviamo a raccogliere un corollario necessario di tale scelta.

Queste sono le ragioni che mi portano ad astenermi dalla votazione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, non fummo unanimi in quella decisione; io fui contrario e lei ricorderà che mi preoccupavo soprattutto dei riflessi civili che potevano derivare dall'inappellabilità di alcune condanne, soprattutto con riferimento al caso più consueto, cioè quello delle lesioni alle persone negli incidenti stradali. Eravamo comunque uniti nella volontà di non difendere le corporazioni rammentate in quella occasione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Non c'è alcuna nota polemica perché il mio pensiero in *subiecta materia* è notissimo al senatore Fassone, *ab immemorabili*; quindi, la polemica è ormai prescritta.

In primo luogo, non ritengo accettabile che il giudice scelga il mezzo di impugnazione – cioè, l'appello o il ricorso per Cassazione – e quindi credo che la riforma si imponga.

In secondo luogo, credo semmai debba essere rivalutato, agli effetti della rapidità del processo, il ricorso per Cassazione – che ormai rende forse matura la riforma relativa all'impugnabilità dei vizi di motivazione – e che la funzione del giudice di appello debba invece essere quella di calmiera indispensabile, avuto riguardo alle vistose disparità dei giudici di prime cure.

Essendo pertanto del parere che questa normativa così novellata si raccomandi per congruità e pertinenza, annunzio il mio voto favorevole.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io annunzio il voto favorevole del Gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo in merito al disegno di legge al nostro esame.

Tutto nasce, come è noto, dall'articolo 18 della legge n. 468 del 1999, che escludeva l'appellabilità di condanne per delitti quali la diffamazione a mezzo stampa o le lesioni colpose, le cui conseguenze possono andare oltre l'ambito penalistico ed avere anche un'incidenza sul terreno civilistico o amministrativo. L'accertamento di tali reati, infatti, se vi è nel processo la costituzione di parte civile, va di pari passo con la condanna dell'imputato al risarcimento del danno.

Ora, come ben sapete, questa norma ha dato luogo ad una serie di discussioni ad esito delle quali si è arrivati poi alla legge n. 128 del 2001 in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, nella quale si è cercato di equilibrare, modificare e limitare questo inconveniente derivante dalla modifica introdotta dalla legge n. 468 del 1999. L'intervento della legge n. 128 del 2001 era però parziale e il disegno di legge che stiamo discutendo oggi «chiude il cerchio».

Vi sono alle spalle interessi e domande di vario genere che ci inducono oggi votare favorevolmente al disegno di legge in esame.

C'è anche un problema, sul quale è stata richiamata la nostra attenzione da parte dei giornalisti e delle loro associazioni e che non si può ignorare, relativo alle condizioni di esercizio della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero. Una compressione delle garanzie che si riferiscono specificamente a questo ambito non può non suscitare delle preoccupazioni, che, credo, in molti condividiamo. Da qui il nostro voto favorevole.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto vorrei ricollegarmi ad alcune osservazioni fatte anche dai rappresentanti di altri Gruppi, in particolare dal senatore Zancan, in relazione alla difficoltà ad ammettere che il giudice della sentenza di primo grado scelga attraverso l'irrogazione di un tipo di sanzione anche il mezzo di gravame.

Per questo annuncio il nostro voto favorevole al provvedimento.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, annunzio il voto favorevole di Alleanza Nazionale. Voglio solo fare rilevare che il testo di legge al nostro esame appare quanto mai necessario per completare l'ordinamento sotto questo punto di vista e sostanzialmente rimediare a quello che si veniva configurando, in difetto di questa previsione di legge, come un vuoto normativo, proprio in relazione ad un'ipotesi piuttosto rilevante dal punto di vista dell'incidenza numerica dei procedimenti.

Occorre inoltre ricordare la disposizione normativa di cui al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che prevede la possibilità di presentare nuovi motivi di merito. Si tratta di una norma assolutamente indispensabile, non, come si è adombrato, in una prospettiva di dilatazione dei termini processuali, ma di completamento e parificazione delle diverse posizioni: nel momento in cui si viene a modificare in maniera rilevante una situazione impugnatoria, inizialmente configurabile sotto il profilo del ricorso e poi trasferita sul piano della impugnazione

di merito, vi è infatti la necessità di una particolare e incisiva previsione relativa ai motivi a sostegno dell'impugnazione stessa.

BOREA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Preannunzio il voto favorevole del Gruppo UDC:CCD-CDU-DE al disegno di legge in esame, condividendo le valutazioni del collega Bobbio.

CENTARO (*FI*). Preannunzio che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in esame perché, essendo indispensabili misure utili ad accelerare l'*iter* dei processi, vi sono materie che necessitano di una trattazione attraverso diversi gradi di impugnazione nel merito. Molte materie, infatti, attengono alla libertà d'informazione e alla possibilità di non essere «condizionati» pesantemente dalla mancanza di un altro grado di riesame nel merito. Il provvedimento consente la possibilità di sviscerare in modo migliore tutta la materia del contendere.

Rifacendomi alle valutazioni espresse dagli altri colleghi e dal relatore Ziccone, desidero sottolineare come la norma in esame, pur introducendo un'eccezione che può operare in relazione ad una ragionevole durata del processo, sia giustificata in ragione della specificità della materia sulla quale si incide.

Iole SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime il proprio orientamento favorevole al disegno di legge in esame.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi scusi ma poiché il senatore Fassone ha parlato di corporazione, intervengo per precisare che, nel caso specifico, non si tratta della corporazione degli avvocati ma di quella dei giornalisti. La mia è solo un'«interpretazione autentica».

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo approvato in sede referente.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 22,10.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 606

d'iniziativa del senatore CENTARO

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Sono fatte salve le sanzioni penali e le altre misure previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto il seguente periodo: "Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni"».

DISEGNO DI LEGGE N. 781

d'iniziativa del deputato PECORELLA, approvato dalla Camera dei deputati.

Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello

Testo approvato dalla Commissione in sede referente

Art. 1.

1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.

3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.

